

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 42/2024

in forma semplificata ai sensi dell'art.218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza, iscritto al n. **69264** del registro di segreteria, depositato in data 7 luglio 2023, proposto da

C. E. nato OMISSIS C.F. OMISSIS residente OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNT PLA 66B05 C745 M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi posto in calce al ricorso introduttivo;

contro

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana Giovanna Norrito (CF NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – sia

unitamente che disgiuntamente con Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it fax n. 0919828712) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Via M. Toselli n. 5;

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Viale dell'Esercito n. 186 PEC previmil@postacert.difesa.it costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c.;

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, non passata in giudicato**.**

Visti gli art. 217 e 218 del codice di giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024 l'avv. Bonaiuti per parte ricorrente e, per l'INPS, l'avv. Norrito come da relativo verbale.

Premesso in

FATTO

I. Con il ricorso iscritto al n. 65667 del registro di segreteria, parte ricorrente - titolare sia di trattamento di privilegio, concessogli con decreti n.290/1984 e 235/1995, sia di pensione diretta di vecchiaia dal 1° marzo 2012, ha chiesto, in relazione al

primo trattamento, l'applicazione della perequazione automatica sull'Indennità Integrativa Speciale (d'ora innanzi IIS), ritenendo che la stessa sia stata indebitamente assoggettata al blocco stabilito dall'art. 59, comma 13 della legge 449/97 e corrisposta nella misura fissa di € 551,87 nonché che gli fosse riconosciuta l'Indennità Speciale Annua (ISA) di cui all'art. 111 del D.P.R. 1092/1973.

Il signor C., nel frattempo, pochi mesi dopo aver introdotto il superiore giudizio ne ha proposto un altro, iscritto al n. 65818 del registro di segreteria, assegnato ad altro G.U. presso questa Sezione, avente, nella sostanza, il medesimo oggetto ma rivolto - oltre che all'INPS - anche al Ministero della Difesa.

Il Presidente di questa Sezione, pertanto, informato dal magistrato cui era assegnato il giudizio più recente, investito dalla richiesta di riunione dell'Inps, della pendenza dei processi, ha assegnato entrambi i fascicoli al titolare di quello più antico, ordinandogli, *ex* art. 84 del codice di giustizia contabile, di trattare entrambe le cause all'udienza del 30 gennaio 2020, originariamente fissata solo per la trattazione del ricorso n. 65667.

Detto giudizio, così riunito, all'esito di numerosi rinvii connessi alla crisi pandemica, è stato definito con la sentenza n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, recante il seguente dispositivo: "*La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti ai sensi dell'art. 84 c.g.c. iscritti ai nn. 65667 e 65818:*

- accoglie parzialmente, nel senso di cui in motivazione, la richiesta del ricorrente in ordine alla riliquidazione dell'IIS a partire dal 1.1.1998 dichiarando prescritti i maggiori ratei antecedenti al 22 maggio 2012;

- respinge per il resto il ricorso;

- compensa le spese."

Con PEC del 17 marzo 2023, il sig. C. ha diffidato le Amministrazioni in epigrafe indicate affinché dessero esecuzione alla pronuncia con riguardo alla parte in cui è stato riconosciuto vittorioso e, in seguito, stante il perdurare dell'inadempimento, con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, ha promosso il presente giudizio.

Al contempo, nelle more tra l'invio della diffida, rimasta priva di riscontro, e il deposito del ricorso in esame, il ricorrente ha proposto appello avverso i capi della sentenza n. 521/2022 con i quali le richieste attoree sono state respinte.

Il ricorrente, inoltre, nel richiamare una perizia di parte in ordine alla corretta quantificazione dell'IIS oggetto di perequazione, ha rimarcato la sostanziale inerzia dell'INPS ed ha, quindi, concluso chiedendo: "*affinché l'INPS in ossequio alla sentenza n. 521/2022, Voglia ricalcolare le somme dovute in conseguenza della corretta applicazione della perequazione sin dal 01.01.1998 e per l'effetto con corretta riliquidazione delle differenze di pensione per quanto sopra illustrato e pari ad € 184,74 al mese sulla somma della IIS ricalcolata di anno in anno e dovuta con decorrenza dal 22.05.2012*

con le debite ulteriori rivalutazioni fino ad oggi maturate e dovute, oltre interessi e rivalutazione previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta".

II. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio con memoria debitamente depositata mediante l'apposita sezione DAeD, ha anzitutto evidenziato come ogni doglianza concernente le corrette modalità di corresponsione ovvero al diritto ad eventuali riliquidazioni o perequazioni dell'indennità speciale annua e dell'indennità integrativa speciale sarebbero da manifestarsi esclusivamente all'Istituto previdenziale, quale ente competente in via principale alla concessione degli emolumenti per cui è causa, trattandosi nella specie di assegni accessori al trattamento pensionistico determinato da detta Amministrazione con il D.M. n. 345/A del 22/07/2003. Tanto premesso, ritenendo che non trovino fondamento giuridico alcuno le doglianze avanzate con il pendente reclamo in sede di ottemperanza nei confronti del Ministero della Difesa, quest'ultimo, come già eccepito in sede di appello, ha chiesto che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva rispetto a quanto preteso da parte ricorrente, con conseguente estromissione dal presente giudizio.

III. L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria debitamente depositata in data 8 gennaio 2024, ripercorsi i fatti, l'11 novembre 2022, ha anzitutto evidenziato di aver, a sua volta, proposto appello verso i capi della sentenza in cui le pretese del sig. C. sono state parzialmente accolte e, conseguentemente, considerata la

presenza dei due appelli pendenti con udienza fissata per il prossimo 22 febbraio 2024, ha richiesto un rinvio della trattazione. Al contempo, l'INPS ha evidenziato di ritenere che nulla deve al sig. C. in esecuzione della sentenza n. 521. In particolare, ripercorsi i passi della sentenza in argomento, l'INPS ha affermato che, in sede di prime cure, è stata accolta la domanda di applicazione della perequazione annuale sulla IIS quale voce accessoria e separata del trattamento pensionistico privilegiato, ma a decorrere da maggio 2012, e sino alla erogazione del secondo trattamento pensionistico, in vigenza del quale, la pronuncia del Giudice non si sarebbe estesa ad accertare la sussistenza delle condizioni per il blocco perequativo, e sostanzialmente non avrebbe pronunciato condanna, rinviando ad una successiva attività amministrativa. In definitiva il Giudice di prime cure, secondo la prospettazione dell'Ente previdenziale, avrebbe condannato Inps a riliquidare la voce IIS, senza corrispondere alcunché per le somme erogande sino al maggio 2012, e sub condizione che il procedimento di verifica del nuovo cumulo a decorrere da marzo 2012 non determini il blocco della perequazione per superamento degli importi fissati dalla legge. Allo sato attuale quindi nulla sarebbe dovuto, e ciò sembrerebbe condividere anche il ricorrente che chiederebbe l'intervento di una interpretazione autentica.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo: "*Rinviare la trattazione del presente giudizio di ottemperanza a data successiva alla definizione del giudizio di appello al fine di evitare all'Istituto di*

porre in essere duplici procedimenti amministrativi, per il caso di riforma della sentenza in appello; Con qualunque statuizione rigettare il ricorso. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio".

IV. Nel corso della pubblica udienza del 18 gennaio 2024 l'avv. Bonaiuti, preliminarmente, ha evidenziato di aver notificato il ricorso al Ministero della Difesa esclusivamente ai fini della *litis denuntiatio* considerato che detto Ministero era parte del giudizio – a seguito della riunione - che ha condotto alla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. Inoltre, nel ripercorrere i tratti principali della parte di sentenza di cui chiede l'esecuzione, ha rimarcato la mancanza di un provvedimento di sospensione in sede di Appello e, pertanto, ha insistito come in atti.

L'avv. Norrito, a tale ultimo riguardo, ha osservato come la richiesta di rinvio formulata dall'Amministrazione resistente sia connessa a ragioni di mera opportunità e, per il resto, ha insistito come in atti.

Questo Giudice, udite le parti, si è riservato.

Nel corso della Camera di consiglio, a scioglimento della riserva, rilevata l'assenza di provvedimenti di sospensione della sentenza n. 521/2022 e ritenuto il giudizio maturo, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in questo giudizio di ottemperanza del Ministero della

Difesa. Sulla perequazione dell'IIS – aspetto per la cui ottemperanza agisce parte ricorrente – risulta, infatti, competente soltanto l'INPS e, conseguentemente, benché il Ministero della Difesa sia stato parte del giudizio che ha condotto alla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, deve affermarsi l'estraneità di detto dicastero dal presente giudizio di ottemperanza.

Sempre in via preliminare, in termini generali, si osserva che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III/A nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014) e, in termini più generali, l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Campania sent. 76/2020).

Ciò premesso, prima di valutare se, nella fattispecie, vi sia stata inottemperanza alla sentenza occorre verificare gli esatti confini della stessa) delimitando con precisione l'oggetto del giudizio ed individuando, in tal modo, le statuizioni alle quali occorre, eventualmente, dare esecuzione. Tale verifica risulta coerente con il presupposto dell'azione di ottemperanza, nonché con la possibilità, per il Giudice, di estendere la propria cognizione (art. 218, comma 6, c.g.c.) anche alle questioni relative all'esatta ottemperanza, in un'ottica di effettività di tutela.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che con i ricorsi iscritti ai

numeri 65667 e 65818 dei registri di segreteria, il sig. C. ha agito per:

a. vedersi riconoscere la perequazione dell'IIS relativa ad uno dei due trattamenti pensionistici in godimento (quello di privilegio) rimasta, invece, cristallizzata nell'importo di euro 551,87 in ragione del blocco stabilito dall'art. 59, comma 13 della legge 449/97;
b. l'erogazione/ erogazione nel corretto ammontare dell'Indennità Speciale Annua.

La sentenza ottemperanda ha respinto la domanda di cui al punto b) ed ha accolto parzialmente la domanda di cui al punto a).

In particolare, con riguardo al punto a), detta pronuncia, dopo aver richiamato il dettato dell'art. 59 comma 13, ha posto in evidenza come nella documentazione in atti, anche all'esito delle acquisizioni disposte con ordinanza n. 209/20, non vi fosse prova che il trattamento pensionistico del ricorrente, alla data del 1.1.1998, fosse di valore superiore a cinque volte il minimo INPS e che, pertanto, dovesse incorrere nel citato blocco perequativo.

Conseguentemente nella pronuncia in argomento è stato espressamente affermato che *l'IIS del sig. C. non andava cristallizzata nell'importo di €551,87 ai sensi del citato art. 59 comma 13.*

Con decorrenza dal 1.1.1998, pertanto, è stato riconosciuto che, ferma restando una verifica amministrativa sul persistere dei requisiti per gli anni seguenti, l'IIS del sig. C. non andava

cristallizzata nell'importo di € 551,87, ma andava perequata. Detta verifica amministrativa sul mancato raggiungimento del limite delle cinque volte il minimo INPS, inoltre, a decorrere dal marzo 2012, avrebbe dovuto tener conto anche dell'altro trattamento pensionistico in godimento.

In altre parole, la sentenza di prime cure ha ritenuto che, per l'anno 1998, in assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del blocco perequativo, l'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. dovesse essere oggetto di perequazione. L'INPS, considerato la successiva ripetuta proroga della previsione del blocco, inoltre, per gli anni seguenti (dal 1998 al 2012) avrebbe dovuto verificare il permanere del mancato superamento di detto limite e, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto procedere alla perequazione anche per gli anni seguenti. Inoltre, a partire dal marzo 2012 avrebbe dovuto computare, in sede di verifica, anche l'altro trattamento pensionistico di cui, nel frattempo, il sig. C. era divenuto beneficiario.

Nella sentenza ottemperanda, per l'effetto, è stato affermato che il ricorrente ha *diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già concretamente percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima*

va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.). Al contempo, è stata dichiarata la prescrizione dei maggiori ratei antecedenti al 22 maggio 2012.

3. Da quanto affermato dall'INPS in sede di costituzione emerge, d'altra parte, che nessun adempimento in tal senso è stato posto in essere.

Seppur corrisponda al vero che – ferma la prescrizione dei ratei antecedenti il 22 maggio 2012 - è stato sostanzialmente previsto un procedimento di verifica in ordine al mancato superamento del limite di legge per l'applicazione del blocco a decorrere da marzo 2012, risulta altrettanto incontestato che l'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. è ancora cristallizzata nella misura di € 551,87 e non è stata oggetto di perequazione per l'anno 1998 o per gli anni successivi, né è stata fornita evidenza della apertura del procedimento amministrativo connesso alla perequazione dell'importo dal 1998 ad oggi.

Le pretese attoree appaiano, pertanto, fondate poiché è incontrovertibile la completa inattuazione della pronuncia in esame.

Deve, pertanto, ordinarsi l'ottemperanza della sentenza n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022.

L'INPS è tenuto, quindi, a dare esatta e integrale esecuzione alla

sentenza n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 nel termine complessivo di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

In particolare, l'INPS dovrà procedere alla perequazione dell'importo dell'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. per il 1998. Parimenti dovrà procedere per gli anni successivi, a condizione che per ciascuno di essi non si materializzino i presupposti per l'applicazione del blocco di cui all'art. 59 comma 13 cit. ed ai successivi provvedimenti di proroga. Nel computo, a partire dal marzo 2012, dovrà tenersi in considerazione, ai medesimi fini, anche dell'altro trattamento previdenziale goduto dal sig. C..

L'INPS, per l'effetto, dovrà procedere al pagamento dei maggiori ratei comprensivi di interessi e rivalutazione ad eccezione di quelli antecedenti il 12 maggio 2012 dichiarati prescritti.

Per il caso di persistente inerzia dell'INPS, dopo il decorso del termine assegnato, si nomina come commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza il direttore provinciale *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e la conseguente estromissione;
- ordina all'INPS di ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 nel senso di cui in motivazione;
- l'esecuzione dovrà avere luogo, nei termini di cui in motivazione, entro il termine complessivo di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
- in caso di persistente inerzia della citata Amministrazione, dopo il decorso del termine assegnato, nomina quale commissario *ad acta* il Direttore provinciale *pro-tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), con facoltà di subdelega, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- condanna l'Inps al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre agli accessori, come e se dovuti in favore di parte ricorrente.

Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata alle parti costituite e notificata al direttore p.t. della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it),

nella qualità di commissario *ad acta* designato con facoltà di subdelega.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicato il 1 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)